LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1902

sovversivi, se entrambi hanno creduto di dover includere anche la gente di mare fra le persone che hanno diritto all'indennità per gli infortuni; e dall'altra parte si può ritenere che ciò importi una vera necessità di indole morale e di indole giuridica.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Scalea.

Di Scalea. Farò brevi osservazioni, unendomi in parte alle brevi considerazioni svolte dall'onorevole Luzzatto Riccardo.

Rammento a me stesso che l'ultimo Congresso della pesca a Palermo fece voti al ministro affinchè fossero considerati nella legge degli infortuni gli operai del mare. E cotesti operai sono gli operai più tranquilli, abituati alle lotte colle onde, ma che si agitano poco, parlano poco e sono spesso dimenticati dal legislatore. E a proposito di questa discussione sugli infortuni degli operai del mare avvenuta in quel Congresso, rammento a me stesso che sorse anche la discussione se le Casse per gli invalidi della marina mercantile potessero essere riformate in modo di poi venir in aiuto agli operai del mare; poichè le Casse degli invalidi non vengono in soccorso per quei casi pietosi che la legge vuole contemplare. Ed a me parrebbe strano che in questa legge sugli infortuni, che è quasi direi l'integrazione di una legge la quale noi ritenevamo che non fosse ancora completa, venissero a mancare gli operai del mare. E si potrà anche discutere sui marinai, ma non si potrebbero escludere in alcun modo i pescatori di spugne e quelli del corallo. Essi non possono rivolgersi alla Cassa degli invalidi. Questo lo so, e ne parlo un poco perchè ho curato questa materia sia nella Commissione consultiva della pesca, sia nel Congresso che ho avuto l'onore di presiedere, ed ho voluto studiare da vicino le organizzazioni industriali per la pesca delle spugne e del corallo ed ho potuto certificare tutti gli innumerevoli pericoli a cui quegli operai vanno incontro. I pescatori di spugne e di corallo sono in pericolo permanente dal primo momento fino all'ultimo. Ora, per mestieri molto meno pericolosi, il legislatore provvido interviene, mentre di questi il legislatore si dimentica.

Il voler provvedere con altra legge agli operai del mare, non sarebbe per me opera proba e previdente, perchè noi dimostreremmo che vogliamo dilazionare un problema la cui soluzione specialmente, lo ripeto, per gli operai delle spugne e del corallo è ormai evidente. Ed io spero che la Camera vorrà in questo momento accettare l'articolo come è stato concordato fra la Commissione e il Ministero, salvo a vedere se non sia il caso di riformare la Cassa degli invalidi e ridurla forse a funzioni più utili di quelle presenti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Glanolio, relatore. Dopo quanto hanno detto gli onorevoli Luzzatto e Di Scalea, non occorre che io mi dilunghi a dimostrare come la Commissione non possa accettare l'emendamento Frascara a questo articolo: emendamento che si ripercuote in sostanza sopra tutti quegli altri articoli che riguardano la gente di mare. La gente di mare è regolata da leggi speciali: il diritto marittimo è un diritto autonomo e poich's si faceva qui una legge per estendere l'assicurazione ad altri operai, si è creduto, per quanto essa specialmente riguardi gli operai della terra, che si dovesse e si potesse, adempiendo a quelli che erano stati i voti della Camera, estenderla alla gente di mare.

L'onorevole Frascara ha accennato alle Casse degli invalidi. Le Casse degli invalidi vanno come possono. Certo però debbo dire che almeno per alcune, dal periodo di prima costituzione, dal 1861, vi deve essere stato qualche progresso.

Noto che alcuni anni dopo la loro costituzione, due di queste Casse, quella di Genova e quella di Ancona, hanno deliberato una modificazione di statuto per cui si è aumentato di un decimo le somme che prima erano state stabilite per indennità nei casi di morte, invalidità, ecc.

Ora queste Casse hanno precisamente tutte nelle loro categorie di sussidiati un titolo così concepito, su per giù: ai marinari mutilati o storpiati in servizio. A questi si dà nell'ultimo grado una pensione di circa 110 lire all'anno. (Interruzioni). Ad ogni modo la Commissione ha creduto di tener conto di ciò. Precisamente perchè vi sono queste Casse, essa ha ridotto, non nel limite che chiedevano gli armatori, ma ha ridotto le annualità a tre e quattro; gli armatori proponevano due. Ma fatto ciò, ha imposto un obbligo speciale agli armatori. Stando alla legge dell'istituzione delle Casse, il concorso alle Casse deve essere dato dalla gente di mare e non dagli armatori: gli armatori ne hanno la responsabilità, devono fare una